CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1200 c.nav.

Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Versione in vigore dal 21 aprile 1942, non più in vigore dal 15 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Parte	Terza — Disposizioni penali e disciplinari
Libro	Primo — Disposizioni penali
Titolo	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Capo	V — Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-navigazione/art-1200-abusivo-trasporto-o-impiego-di-apparecchi-fotografici-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it